

Rivista tecnico divulgativa dell'Ordine dei dottori Agronomi e Forestali di Matera

AGRONOMI FORESTALI MATERA

OTTOBRE-DICEMBRE 2013

NUMERO VI, ANNO II

**Aziende Agricole: la movimentazione dei rifiuti ed il
deposito temporaneo**

Di Maurizio SANTOLOCI E Valentina VATTANI



ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI
E DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI MATERA



La frutticoltura nel metapontino

Di Carmelo MENNONE

Nel sesto numero della rivista abbiamo il piacere di ospitare due importanti interventi riguardanti tematiche che coinvolgono quotidianamente la figura del dottore agronomo e forestale. In primis, il tema dei rifiuti agricoli, oggi ampiamente discusso e dibattuto, che viene accuratamente descritto, con la collaborazione della dottoressa Vattani, dal dottor Maurizio Santoloci, direttore della testata giornalistica Diritto all'Ambiente e magi-

SOMMARIO:

<i>La rivista</i>	2
<i>Carmine Cocca</i>	
<i>Rifiuti in agricoltura</i>	3
<i>Maurizio Santoloci</i>	
<i>Valentina Vattani</i>	
<i>Frutticoltura nel metapontino</i>	7
<i>Carmelo Mennone</i>	
<i>Recensione del volume di Enrico De Capua su Ambiente e Magna Grecia</i>	8
<i>L'Ordine informa</i>	10

strato di chiara fama impegnato da sempre in prima linea nella questione ambientale. Segue a margine l'intervento del dottor Mennone, funzionario dell'ALSIA, che inquadra la frutticoltura del metapontino, un'area a forte vocazione agricola che rappresenta un esempio vivo e concreto di agricoltura avanzata dove la questione dei rifiuti assume un'indubbia rilevanza e appare in taluni contesti ancora parzialmente irrisolta. Il tutto viene descritto non tralasciando importanti elementi tecnici ed economici che consentirebbero di programmare uno sviluppo territoriale per la Basilicata in un contesto, dove purtroppo è ancora troppo vivo il ricordo dell'ultimo trimestre, quello compreso tra i mesi di ottobre e dicembre 2013, che ha lasciato in eredità ingenti danni con ben due alluvioni che hanno azzerato importanti economie presenti in aziende agricole di indubbio valore. Una Basilicata messa in ginocchio da allagamenti di vaste aree pianeggianti e fertili e da fenomeni di

dissesto idrogeologico che lasciano perplessi troppi professionisti e costringono ad avviare una seria riflessione relativa ai danni e alla necessità di riprendere a dialogare per una concreta politica di difesa del suolo. E' ormai con preoccupante frequenza che acque incontrollate e selvagge solcano il territorio irrompendo velocemente verso valle e seminando morte e panico oltre a provocare incalcolabili danni all'ambiente, alle colture agrarie e alle attività turistiche e terziarie. La paura e le sciagure, ormai, sono diventate quasi l'ordinarietà a causa degli avversi avvenimenti che puntualmente si verificano. Eppure, nei decenni passati, eventi meteorici avversi sono pure avvenuti e, per quanto è stato possibile verificare, in nessuna di queste circostanze si sono enumerati danni a persone e cose paragonabili ai disastri degli ultimi eventi. Appare chiaro ed inequivoco che in precedenza la difesa idrogeologica e la conservazione dei suoli poste in atto con lungimiranza, anche dalla nostra figura professionale sino all'inizio degli anni '80, hanno svolto un ruolo positivo e determinante impedendo alle acque zenitali di fluire liberamente e senza disciplina, avendo trovato un territorio ben preparato e capace di difendersi e resistere alle sollecitazioni delle calamità.

La difesa del suolo e la manutenzione delle opere realizzate per tali fini avevano, nell'agenda politica, una particolare attenzione. Per fortuna nostra, ma anche grazie a tale attenzione avuta in passato, si è vissuti per alcuni decenni di questa eredità operativa, nella tranquillità e in uno stato di sicurezza sotto il profilo idrogeologico. Purtroppo le tante opere realizzate nel secolo scorso, a causa della disattenzione e della apparente inutilità della loro manutenzione e salvaguardia, in molti casi sono state distrutte e rovinate dal tempo e dalla incuria. Bastavano allora, pochi e contenuti finanziamenti per assicurare la loro ulteriore funzionalità. Anche tale degrado ha consentito agli eventi meteorici più recenti di operare e agire liberamente a danno della vita umana e dei settori produttivi agricoli, turistici, commerciali e artigianali. Ormai non vi è più tempo per ripensamenti e dubbi. Occorre adoperarsi e programmare adeguati ed efficienti interventi di difesa e conservazione del suolo attraverso la realizzazione di opere idrauliche per disciplinare e regimare le acque meteoriche; urge il recupero e la valorizzazione dei soprassuoli boscati e cespugliati e, ove necessario, il ripristino e il miglioramento degli argini fluviali soprattutto lungo i tratti più vallivi e prossimi alle foci. Ma serve, in sostanza, una maggiore lungimiranza che porti sul territorio azioni di grande qualità con dignità, intelligenza, serietà e coraggio per riottenere quella gratitudine morale che veniva riconosciuta ai professionisti che realizzavano progetti sul territorio grazie a fondi economici stanziati per la consapevolezza di "non abbassare la guardia". L'auspicio è che, non traboccando di illusioni, ma aprendo una seria discussione sulle competenze professionali e sui ruoli che gli Ordini devono ricoprire in tale emergenza, si ritorni ad essere gli alferi della sicurezza sul territorio e della ripresa dell'agricoltura con tutte le problematiche che la nostra rivista ha evidenziato ed evidenzia nel corso dei differenti interventi.

Carmine COCCA

AZIENDE AGRICOLE: LA MOVIMENTAZIONE AZIENDALE DEI RIFIUTI ED IL DEPOSITO TEMPORANEO. L'ESATTA INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI RIFIUTI OGGETTO DELLA DEROGA POSTA DALL'ARTICOLO 193 COMMA 9 BIS D.LGS. N. 152/06

Di Maurizio SANTOLOCI¹ e Valentina VATTANI²

1-Magistrato e Direttore testata giornalistica
on line Diritto all'Ambiente

2-Coordinatore di Area – redazione Diritto
all'Ambiente

www.dirittoambiente.net

Il settore agricolo, nel campo dei rifiuti, beneficia di una propria disciplina in deroga, i cui confini vanno comunque ben delineati e circoscritti. L'art. 28 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo») ha apportato, infatti, **rilevanti modifiche al regime della movimentazione dei rifiuti da aziende agricole andando ad incidere sulla stessa definizione di "deposito temporaneo"**. Dopo il comma 9 dell'**art. 193 del D.Lgs. n. 152/06** è stato inserito il seguente **comma 9-bis** che recita: «*La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.*». Dunque, la nuova disposizione ha indirettamente inciso profondamente sul generale divieto di realizzare il deposito temporaneo in area diversa dal luogo di produzione del rifiuto, andando a legittimare - ad ogni modo, solo per il caso specifico previsto dalla norma - anche la configurazione di depositi temporanei extra-aziendali. Va precisato che la disposizione posta dall'art. 193, comma 9-bis, D.Lgs. n. 152/06 rappresenta una "eccezione" alla regola generale che resta, pertanto, ancora valida e vincolante. Ricordiamo, infatti, come per regola generale il deposito temporaneo non possa uscire dallo stretto luogo di produzione dei rifiuti e come tale va intesa la ristrettissima area aziendale entro la quale i rifiuti sono stati prodotti. Ciò premesso, va dunque rilevato che ipotizzare una forma di deposito temporaneo fuori dall'azienda non soltanto è anomalo rispetto alla normativa sul deposito temporaneo, ma anche rispetto alla normativa sul trasporto. Infatti, se il deposito temporaneo è attività derogatoria ed eccezionale prima della gestione, e se la gestione è in primo luogo raccolta e poi trasporto, infine smaltimento o recupero, è inevitabile che il *trasporto* si pone già a metà del sistema di gestione. Il deposito temporaneo è la fonte del trasporto, non può essere pertanto intermedio o addirittura finale rispetto ad un'attività di trasporto, ma si deve collocare prima. Questo ci induce dunque a ritenere che se è già iniziata una vera e propria attività di trasporto, appare inevitabile che quello che viene raggiunto come sito di destinazione, anche da parte di piccoli operatori, è per forza di cose una forma di stoccaggio. Precisata la regola generale, ora vediamo l'eccezione posta dal comma 9bis dell'art. 193 D.Lgs. n. 152/06.

LA PROFESSIONE
E LE POLITICHE
TERRITORIALI



- Per prima cosa è importante individuare con esattezza il soggetto beneficiario della deroga.

La norma nel disciplinare la fattispecie derogatoria fa riferimento esplicito, come soggetto attivo, all' "azienda agricola" ed all' "imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile".

Il soggetto indicato dal legislatore va pertanto sostanzialmente identificato nel "coltivatore diretto" e nell'imprenditore agricolo, che devono essere tenuti distinti dai grandi insediamenti agro-industriali i quali, pur trattando materie agro-pastorali, si differenziano per forza di cose dalle semplici attività agricole a cui si riferisce la normativa di deroga.

- Un secondo aspetto sul quale riteniamo importante soffermarci è relativo al comprendere con altrettanta esattezza quali siano i rifiuti oggetto della deroga.

La norma sotto questo profilo non offre alcuna indicazione specifica, ma si riferisce in via generica alla "movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola". E dunque ci si chiede: la deroga vale solo per i "rifiuti di natura agricola-vegetale" o si estende anche a tutti gli altri rifiuti speciali che possono derivare da attività agricole?

Ricordiamo, infatti, che nell'ambito dell'esercizio di un'azienda agricola - oltre ai rifiuti vegetali - possono essere prodotte altre tipologie di rifiuti quali ad esempio:

- materie plastiche (teloni plastici per le serre, tubi in PVC per irrigazione, manichette, etc.);
- imballaggi di carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi di sementi - concimi - mangimi, contenitori vari, etc.);
- fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici;
- pneumatici usati;
- veicoli e macchine da rottamare;
- contenitori di fitofarmaci e fitofarmaci non più utilizzabili;
- oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche;
- batterie esauste.

Va ribadito che la norma cita genericamente i "rifiuti" che provengono da tali aziende agricole ma non specifica esattamente a "quale" tipologia di rifiuti si riferisce. A questo punto le ipotesi possono essere due:

a) la norma si riferisce solo ai rifiuti di origine e natura agricola-vegetale, escludendo tutte le altre tipologie di rifiuti che comunque provengono strutturalmente dalla azienda agricola;

b) la norma intende riferirsi a tutti i rifiuti di qualunque tipo e natura che possono essere prodotti nell'esercizio di una attività agricola e quindi fuoriuscire da una azienda agricola.

A nostro modesto avviso appare più logica e pertinente - anche in attinenza alla *ratio legis* della disciplina generale sui rifiuti - l'ipotesi del riferimento **solo ai rifiuti propriamente e strettamente agricoli-vegetali.**

Questa interpretazione sembra, inoltre, poter essere in linea ragionevolmente logico-induttiva anche con la finalità ultima della innovativa regola di deroga, atteso che tale modifica è finalizzata a facilitare l'operatività dell'azienda agricola in relazione certamente ai prodotti connessi - appunto - alle attività agricole in senso stretto.

- I due casi previsti dell'articolo 193, comma 9bis, D.Lgs. n. 152/06

La disposizione in esame si articola in due fattispecie distinte.

Primo caso - il primo periodo del comma 9bis, art. 193 D.Lgs. n. 152/06 delinea la prima ipotesi di deroga nel seguente modo: *«La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri.»*

E dunque, la movimentazione dei rifiuti deve avvenire tra *“fondi appartenenti alla medesima azienda agricola”* che ha prodotto detti rifiuti; tale movimentazione, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 (resta pertanto esente dagli obblighi documentali previsti per il trasporto dei rifiuti: formulario oggi, Sistri domani...) *qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo* (ad esempio: il percorso e la direzione, la dimostrazione dell'esistenza di un sito di destinazione lecito e strutturato, etc.); la distanza fra i fondi non deve essere *superiore a dieci chilometri*. Solo se vengono rispettate tutte le suddette prescrizioni la deroga può operare

Secondo caso - il secondo periodo del comma 9bis, art. 193 D.Lgs. n. 152/06 disciplina una ipotesi specifica per gli imprenditori agricoli che fanno parte di cooperative agricole e consorzi agrari, ed infatti recita: *«Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.»*

In questo secondo caso i rifiuti possono essere movimentati anche verso siti che non appartengono alla medesima azienda agricola, ma che sono *“nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio”* l'imprenditore agricolo che ha prodotto detti rifiuti. Ed anche in questa ipotesi la movimentazione non configura *“trasporto di rifiuti”* qualora sia dimostrato che essa è *“finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo”*; mentre nulla si dice per quanto concerne la distanza massima tra il fondo di partenza ed il sito di destinazione. Lo scenario che si può prefigurare è quello di avere presso uno stesso sito messo a disposizione da una cooperativa o da un consorzio più depositi temporanei di rifiuti, ognuno facente capo a un singolo produttore (per mantenere così il riferimento *“all'origine”* dei vari rifiuti posti in deposito). Non è infatti previsto che con tale specifica normativa in deroga (che si configura solamente come una eccezione alle regole generali del trasporto rifiuti e del deposito temporaneo) il singolo produttore si possa poi spogliare anche dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al corretto smaltimento o recupero finale dei propri rifiuti...



In entrambi i casi l'onere della prova ricade su colui che beneficia della deroga alla regola generale. Va sottolineato che l'eccezione così stabilita in via innovativa non è di poco conto, ma è grande e per certi versi "rivoluzionaria" perché crea una deroga profonda e forte al principio cardine fino ad oggi inespugnabile del divieto assoluto di deposito temporaneo extra-aziendale. Proprio l'enormità di tale deroga fa presumere che a già tanta concessione di eccezione non possa poi corrispondere un effetto ancora più fragoroso e deflagrante quale quello di allargare tale forte crepa nel sistema giuridico anche *erga omnes* a tutti i tipi di rifiuti che possono essere prodotti in una azienda agricola, ivi inclusi i rifiuti pericolosi e fortemente inquinanti. Se infatti si ritiene che la norma intende riferirsi a tutti i rifiuti di qualunque tipo e natura che possono essere prodotti e quindi fuoriuscire da una azienda agricola, allora ci si deve chiedere quali sono i potenziali rifiuti in oggetto... Ed in primo luogo nell'elenco "potenziale" - come abbiamo già visto sopra - possiamo ritrovare cose di non scarsa importanza tra le quali anche materie plastiche (tubi in PVC per irrigazione, teloni delle serre, etc.); contenitori in polistirolo; contenitori di fitofarmaci; oli esauriti vari e batterie esauste; fitofarmaci non più utilizzabili. Ma non solo. Se si accede all'idea di "tutti" i rifiuti che potenzialmente possono uscire fuori dal recinto di un'azienda agricola, possiamo di fatto pensare anche a: frantumi da demolizione di manufatti e capannoni, pezzi di vasche e bidoni ed altri contenitori demoliti, pezzi di vecchie macchine agricole in disuso ed arrugginite, vecchi strumenti di scavo e da lavoro dismessi in legno e metallo, fino a liquami zootecnici e rifiuti vari di lavatura e pulizia locali e stalle, residui da scavi anche di terre intrise da sostanze tossiche, e quanto altro... Una liberalizzazione del genere sarebbe contro ogni logica e costituirebbe peraltro anche una ingiustificata ed incomprensibile disparità di trattamento verso altre aziende di carattere non agricolo che poi - alla fine - potrebbero andare a produrre rifiuti simili. Alla luce di quanto sopra esposto riteniamo, pertanto, che i "rifiuti" contemplati dalla norma in esame non possano che essere quelli propriamente agricolo-vegetali.

LA FRUTTICOLTURA NEL METAPONTINO NELL'ULTIMO DECENNIO

Di Carmelo MENNONE

Responsabile Az. Pantanello

Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura

Superfici in aumento per i fruttiferi con forte innovazione varietale. Cala la fragola ma con una migliore connotazione qualitativa.

Il Metapontino è una delle aree frutticole nazionali più dinamiche, anche grazie alla forte meridionalizzazione della frutticoltura dell'ultimo ventennio. Le superfici frutticole, secondo recenti studi, si aggirano intorno ai 10.500 ha (dati Istat 2011). **Pesche** e **Nettarine**, si sviluppano su circa 3500 ha, con prevalenza del pesco col pelo a polpa gialla rispetto alle nettarine. Per il pesco negli ultimi anni si è passati dalle varietà della serie Spring (Springcrest, Springbelle, Spring Lady), Rich May e Crimson Lady, a varietà più precoci a ridotto o basso fabbisogno in freddo, come Sagittaria la serie Plagold, quasi sempre coltivate in coltura forzata. Per le nettarine si è avuto un maggiore interesse nei nuovi campi commerciali, supportato anche dagli interventi previsti dai Piani Operativi delle Organizzazioni di Produttori. Ciò



Particolare di frutta

ha consentito sia di aumentare le produzioni che introdurre nuove varietà, a Big Top concentrata nella fase precoce di maturazione, si sono aggiunte, tra le precocissime, Big Bang® Maillara* e Nectaprime. La situazione è statica per il percoco, produzione destinata principalmente al consumo fresco sui mercati locali regionali ed extraregionali. Nel panorama varietale, impostato su varietà concentrate nella fase tardiva di mercato (la serie Babygold), vi è stata l'introduzione, ma senza grande diffusione, di nuove nella fase precoce (Jonia e Tirrenia) e intermedia (Romea). I forti cambiamenti per la coltura del pesco si sono avuti nelle forme di allevamento che hanno visto

l'introduzione e l'affermazione in pieno campo del vaso catalano. Non vengono quasi più praticate le forme classiche come il vaso tradizionale e la palmetta, mentre l'ipilon trasversale si è diffuso soprattutto per le varietà a basso fabbisogno in freddo coperte con strutture di forzatura. Il vaso ritardato, che ha avuto un forte impulso negli anni 2000, ha lasciato il posto negli impianti dell'ultimo quinquennio al vaso catalano, con cui si è introdotta la potatura meccanica (topping) nei primi anni di coltivazione. La coltura per cui si sono registrati i maggiori cambiamenti sia in termini di superficie (circa 4000 ha) che di varietà è **l'albicocco**. Difatti si è avuto un incremento del 90% delle superfici con un calendario di maturazione che è passato da circa 30 ad oltre 60 giorni. Questo si è concretizzato sia con l'introduzione di nuove varietà precocissime, anticipate con la coltivazione in strutture forzate. L'innovazione varietale ha praticamente stravolto lo standard territoriale, difatti da una coltivazione impostata sul germoplasma campano e italiano, con Ninfa, Vitillo, San Castrese, Cafona e altre come Bella di Imola, Antonio Errani, si è passati a cultivar con caratteri pomologici completamente diversi particolarmente apprezzate dai mercati di consumo. Tra le nuove introduzioni spiccano Orange rubis, che resta l'albicocca più impiantata nell'ultimo quinquennio, Bora e la serie spagnola Mirlo, interessanti per la resistenza a Sharka, le spagnole a ridotto fabbisogno in freddo come Mogador e Flopria, le francesi come Tsunami.

AGRICOLTURA

E

FORESTE



Faralia, varietà tardiva autofertile

Nella fase tardiva un certo interesse si è avuto per la serie Far, nello specifico Faralia e Farbaly. La forma di allevamento più utilizzata è il vaso libero, anche se nei campi coperti per l'anticipo si sono affermate l'ipsilon trasversale e il V. Per il **Susino**, esteso su circa 750 ha, non c'è un grosso rinnovamento varietale soprattutto a causa delle alternanti annate produttive. La maggiore superficie riguarda le varietà cino-giapponesi, anche se si contano circa 100 ettari di europeo per la destinazione agroindustriale. Le cultivar più diffuse sono la serie delle Black (Beauty, Amber, Diamond, ecc.), Angeleno, mentre a polpa gialla negli ultimi anni si è avuto un ampliamento del calendario di raccolta con la serie delle Sun e la Golden Plumza. Nella fase precoce c'è un certo interesse per varietà come Songria e Dofi Sandra. La forma di alle-

vamento più utilizzata è il vaso libero. **Uva da tavola**, coltivata su circa 700 ha, negli ultimi quindici anni ha subito una forte evoluzione in quanto dalle varietà con semi a maturazione medio-tardiva (cv. Italia) si è passati alle varietà apirene classiche come Crimson, Thompson seedless e Superior, a queste si sono aggiunte nuove varietà come Sophia, Midnight Beauty e Scarlotta, a cui altre se ne aggiungeranno nei prossimi anni, a bacca bianca, rossa e nera e con caratteristiche qualitative migliori. La forma di allevamento più diffusa è il tendone pugliese "modificato" con strutture atte alla copertura con reti antigrandine e film plastici per l'anticipo ed il posticipo di raccolta, negli ultimi anni sono state introdotte nuove forme di allevamento in parete tipo "ipsilon" per una migliore intercettazione della luce. **Actinidia**, dopo la notevole diffusione tra gli anni 80 e 90, in questi ultimi anni si è avuta una stabilizzazione delle superfici che si sono attestate sui 400 ha, la cultivar Hayward è la principale, negli ultimi anni si stanno effettuando alcuni impianti con le varietà a polpa gialla. La forma di allevamento è il tendone. Le produzioni vengono commercializzate sia sui mercati italiani che stranieri. La distribuzione è effettuata attraverso strutture cooperativistiche e commercianti privati. Sul territorio sono presenti, oltre a strutture locali, i maggiori gruppi commerciali italiani cooperativistici e privati, che completano il calendario di commercializzazione, coprendo con le produzioni meridionali la fase precocissima e precoce.



Candongia, varietà coltivata nel Metapontino

NOTIZIE

ENRICO DE CAPUA — LE NORME DI TUTELA DELL'AMBIENTE

INTERVISTE

AGRO-FORESTALE IN MAGNA GRECIA

E RECENSIONI

Lo scopo sostanziale di questo studio è stato quello di effettuare un esame ed un approfondimento con particolare riferimento alle risorse forestali ed alle misure di tutela dell'ambiente che in quel periodo furono adottate e che, ancora oggi, sembrano attuali. Il tutto percepito con l'occhio del *Forestale* e di colui che a quel territorio appartiene. Ovviamente il compito è stato tutt'altro che facile: il voler comprendere la dimensione di un'epoca così diversa e distante dalla nostra, pone, indubbiamente, delle notevoli difficoltà, considerato anche che, chi scrive, non possiede una formazione specialistica su tali discipline. E che, in generale, in riferimento ad una visione ed analisi attuale, non risulta semplice la cognizione di quegli aspetti che si tenta di rilevare, calati, come sono, nell'epoca Magno-Greca. Lo scopo principale è stato quello di tentare una interpretazione più mirata finalizzata a *isolare* e mettere in luce, per quanto possibile, alcuni aspetti riferibili ad un determinato settore dell'attività pubblica di quei tempi. Considerando, peraltro, che le Tavole sono le uniche fonti disponibili riguardanti le norme di tutela *agroforestali* per

l'Europa in epoca pre romana, dunque di eccezionale importanza dal punto di vista storico – forestale. L'obiettivo di fornire un contributo alla discussione su aspetti peculiari legati alla tutela ripristino e valorizzazione del territorio, contenuti nelle Tavole, è stato affiancato da una analisi delle fasi salienti della storia di Heraclea. I contenuti delle Tavole di Heraclea si innestano nella questione più generale e complessa, affrontata da vari Autori, inerente il concetto di "ecologia" nel mondo antico, greco e romano, ed in particolare del rapporto tra uomo e ambiente su cui è opportuno fare alcuni accenni. Nella cultura greca era diffusa una vera e propria "ideologia" a sostegno del prelievo di risorse e delle trasformazioni ambientali. La concezione dell'epoca contrappone, in modo netto, concezione dell'epoca contrappone, in modo netto, lo spazio antropizzato e lo spazio "selvaggio", motivando, in tal modo, le diverse forme di appropriazione e di radicale trasformazione dello spazio naturale, in particolare la deforestazione a vantaggio dell'acquisizione di spazio agrario. In definitiva, in un quadro culturale proteso prevalentemente a legittimare ogni tipo di intervento dell'uomo sull'ambiente, la forma più efficace di tutela ambientale sembra collegarsi con i vincoli di carattere religioso: negli spazi "sacri" si riteneva che l'interferenza dell'uomo con l'ambiente provocasse una reazione da parte divina. Le Tavole di Heraclea rappresentano sicuramente uno dei documenti epigrafici più importanti per l'Italia Meridionale. In primo luogo, per l'integrità dei testi ma, anche, per le considerevoli informazioni che esse riportano, riferibili ad azioni molto specifiche che rimandano alle operazioni di misurazione, assegnazione, ripristino e valorizzazione di terreni sacri appartenenti ai santuari di Dioniso ed Atena Poliade. In particolare per la gestione dei terreni di Dioniso si ravvisa una volontà molto accentuata di tutela e valorizzazione dei terreni, messa in atto con l'applicazione del contratto di enfiteusi che meglio poteva garantire ed agevolare tale obiettivo. Tale strumento contrattuale, infatti, prevedeva canoni più modesti per l'affittuario, permetteva la trasmissione della proprietà in maniera diretta o testamentaria (I 105-108,; 151-152), garantiva la tutela dei propri diritti in caso di terreni inadatti alle colture (I 116-119) e in caso di danni causati da terzi (I 128-130). Per contro, al fine di perseguire l'obiettivo di valorizzazione e protezione del suolo ed evitare ogni possibile azione del degrado, che avrebbe comportato la rescissione del contratto, l'enfiteuta doveva attenersi strettamente alle coltivazioni prescritte, non modificare il deflusso delle acque (I 130), non creare fosse o accumuli di terra (I 136) non doveva eliminare gli alberi né la vegetazione selvatica (I 144, 145); doveva mantenere e rispettare le strade esistenti (I 132), non doveva permettere il pascolo (I 129), non poteva fare sepolture (I 137), non poteva contrarre ipoteche (I 150). Il sistema agrario della colonizzazione greca aveva strutturato il territorio secondo le forme geometriche dei campi agricoli con un sistema di strade poderali e vicinali, imprimendo al paesaggio uno schema insediativo preciso, con una netta demarcazione dei confini tra i diversi appezzamenti agricoli. Le Tavole, senza dubbio, mettono in evidenza le forme giuridiche e le strutture economiche che consentono di inquadrare un esempio di azione statale completamente interconnesso con il mondo religioso che caratterizzava la comunità Italo-greca. Le terre che i coloni greci si trovarono davanti, in special modo lungo la costa ionica, erano ricche di boschi; il massiccio del Pollino sovrastante Policoro, come l'altopiano della Sila vicino Crotone e le Serre vicine alla città di Locri costituivano una barriera importante per l'espansione verso l'interno; così le colonie rimasero sostanzialmente ancorate alle coste sfruttando le risorse di un ambito piuttosto ristretto di territorio, ma fu forse proprio questo aspetto a spingere i coloni ad un suo corretto uso. Se si pensa che nei secoli successivi furono proprio queste zone a diventare le più paludose e malariche d'Italia, ben si comprende come la mitica salubrità attribuita a questi luoghi dovette necessariamente essere il risultato di una buona protezione del territorio. Le *polis* greche avevano, infatti, tutto l'interesse affinché l'equilibrio venisse mantenuto in modo tale che la montagna *sorvegliasse* la pianura e questa potesse ospitare le città. La cura per la salvaguardia del territorio nel periodo greco si desume, con dovizia di dati, dalla descrizione riportata nelle Tavole bronzee di Heraclea. In esse, oltre ad essere





sancito il principio del rispetto sacro per la natura, venivano dettate precise disposizioni per i fittuari di terreni ai quali veniva fatto obbligo di rimpiazzare gli alberi abbattuti dal vento, pena una multa di dieci monete d'argento per ogni pianta non rimpiazzata. Il divieto di abbattere gli alberi esistenti nella *chora* aveva una sua utilità economica ma rispondeva anche alla necessità di rispettare e preservare dei luoghi legati alla presenza di divinità, non si spiegherebbe, altrimenti, la grandissima attenzione evidenziata nel contratto nei confronti della tutela del paesaggio naturale della *chora* di Dioniso. Certamente la scrupolosa considerazione per la tutela del paesaggio è da collegarsi strettamente alla fiorente attività agricola, di gran lunga superiore a quella della madrepatria ellenica, tanto da relegare le altre attività come complementari all'agricoltura. Massima cura era dedicata anche al mantenimento dell'equilibrio idraulico e, infatti, numerose furono le opere di bonifica intraprese dai coloni greci. Ad esse contribuirono famosi geometri, idraulici, agronomi che, rifacendosi agli studi geometrici di Empedocle, assicurarono con i loro interventi il massimo della razionalità per scolo e per il deflusso delle acque. Cosa ancora più pregevole fu che, proprio su queste terre ed in questi luoghi, poterono sorgere e prosperare varie colonie fiorentissime che fornirono leggi e civiltà al mondo: *Sybaris, Crimisa, Petelia, Kroton, Skyllition, Kaulonia, Lokroi, Rhegion, Clampetia, Metauros, Medma, Hippotion, Terina, Temesa, Scidros, Laos, Pandosia*.

L'Ordine informa

A CURA DI

VITO.E.SELLITRI

[Autorizzazione paesaggistica, il diniego deve essere sempre motivato](#)

I Tribunali Amministrativi Regionali della Campania e del Lazio si sono pronunciati con sentenze n. 4792 e n. 9478 depositate rispettivamente il 28 ottobre 2013 ed il 6 novembre 2013, in quanto hanno entrambi ritenuto illegittimi due provvedimenti delle Soprintendenze in merito al parere negativo per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, poiché non sufficientemente motivati. In particolare, il TAR Lazio dichiara illegittimo il provvedimento con cui la Soprintendenza aveva dichiarato non conforme alle norme vigenti e non compatibile con il contesto paesaggistico vincolato un progetto di ampliamento di un fabbricato. Anche il TAR Campania annulla il parere negativo reso dalla Soprintendenza in merito al procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una serra in zona vincolata. Entrambe le Sentenze accolgono i ricorsi dei privati contro il diniego della Soprintendenza, in quanto il motivo del parere negativo viene spiegato in maniera sintetica e vaga, senza precisare i motivi dell'incompatibilità del vincolo con il progetto edilizio. Pertanto, il parere negativo deve essere opportunamente motivato, illustrando compiutamente i motivi dell'incompatibilità ambientale/paesaggistica.

[Riclassamento catastale di fabbricati, occorre informare i contribuenti sulle cause.](#)

L'Agenzia delle Entrate, subentrata alla Agenzia del Territorio, sta inviando delle comunicazioni a vari contribuenti sul riclassamento catastale di unità immobiliari di

loro proprietà, talché il contribuente viene messo a conoscenza solo della nuova consistenza, categoria e classe assegnata. Il Tar della Puglia, con Sentenza del 28 gennaio 2013, n. 223 si pronuncia in merito alla prassi, ponendo nuovi obblighi a carico dell'Agenzia del Territorio in caso di riclassamento catastale: il contribuente deve essere messo a conoscenza dei motivi che hanno portato al mutato classamento. In particolare, il contribuente deve essere informato se il riclassamento sia dovuto a trasformazioni specifiche subite dall'unità immobiliare oppure ad una revisione dei parametri relativa alla microzona. Inoltre, in quest'ultimo caso, va indicato l'atto con cui è stata concepita la revisione finalizzata a migliorare il contesto urbano. In definitiva, oltre alla nuova consistenza, categoria e classe assegnata, l'Agenzia dovrà specificare i motivi del riclassamento.

Il deprezzamento di parti residue di un bene espropriato deve essere ricompreso nell'indennità di espropriazione

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza 25 giugno 2012 n. 10502 si sono pronunciate in merito. Le Sezioni Unite hanno osservato che “qualora il giudice accerti, anche d'ufficio, che la parte residua del fondo sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed oggettivo (tale, cioè, da conferire all'intero immobile unità economica e funzionale), e che il distacco di parte di esso influisca oggettivamente (con esclusione, dunque, di ogni valutazione soggettiva) in modo negativo sulla parte residua - e tale indagine resta nell'ambito della determinazione dell'indennità, venendo in considerazione il pregiudizio di quella porzione residua non a fini risarcitori, ma come parametro indennitario, e dunque non soggetto a particolare onere di allegazione - deve, per l'effetto, riconoscere al proprietario il diritto ad un'unica indennità, consistente nella differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'occupazione ed il giusto prezzo (potenziale) della parte residua dopo l'occupazione dell'espropriante”. Ciò in quanto nella valutazione del danno da espropriazione parziale ex art. 40 L. 25 giugno 1865, n. 2359, si prescinde dal dato catastale della particella, dovendo avere riguardo “al concetto di proprietà e al nesso funzionale tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell'espropriato tanto più ove si tratti di suoli a destinazione agricola, in cui rileva l'unitarietà costituita dalla destinazione a servizio dell'azienda agricola”.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DI MATERA

Presidente Carmine Cocca, **Vicepresidente** Bartolomeo Tota, **Segretario** Giuseppe Santarcangelo **Tesoriere** Nicola Vignola, **Consiglieri** Francesco Battifarano, Domenico Delfino, Rosaria Russo, Vito E. Sellitri, Nicola Berloco



ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI
E DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI MATERA



Direttore Responsabile

Carmine COCCA

Redazione

Bartolomeo TOTA (Coordinatore)

Domenico DELFINO

Vito E. SELLITRI

Nicola VIGNOLA

Segreteria

Teodoro Mongelli

Via degli Aragonesi 55 –75100 Matera

Tel. 0835 333661

e-mail: presidenza@agronomimatera.com

grafica / impaginazione In proprio

Reg.Tribunale di Matera

n. 480 Cron. n°2/12 Reg.Stampa

Del 05/06/2012

Hanno collaborato

Maurizio Santoloci, Valentina Vattani, Carmelo Mennone

Foto pubblicate

Giuseppe Matarazzo, Carmelo Mennone, Vito E. Sellitri

I testi possono essere riprodotti citando la fonte.

Anno II, N° VI — Finito di impaginare : 27/12/2013

Questo numero è consultabile dal 30/12/2013

sul sito www.agronomimatera.com



[@AFMatera](https://twitter.com/AFMatera)